Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 72° — **ROMA - Venerdì, 13 novembre 1931 - ANNO X** — **Numero 262**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1931

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100.**

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La " Gazzetta Ufficiale „ e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la LIBRERIA DELLO STATO NEL MINISTERO DELLE FINANZE e presso le seguenti LIBRERIE DEPOSITARIE:

CONCESSIONARI ORDINARI.

Alessandria: Boffi Angelo, via Umberto I.
Ancona: Fogola Giuseppe, Corso V. Eman. n. 30.
Aosta: G. Brivio di Maurizio Brivio.
Arezzo: Pellegrini A., via Cavour n. 15.
Asmara: A. A. F. Cicero.
Bari: Giuseppe Pansini & F., Corso Vitt. Emanuele nn. 100-102.
Belluno: Benetta Silvio.
Benevento: Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219.
Bengasi: Russo Francesco.
Bergamo: Libreria Intern. P. D. Morandini.
Bologna: Cappelli L., via Farini n. 6; Società anonima Nicola Zanichelli.
Brescia: Castoldi E., Largo Zanardelli.
Bolzano: Rinfreschi Lorenzo.
Caltanissetta: P. Milia Russo.
Campobasso: Colanieri Giov., « Casa del Libro ».
Cagliari: Libreria « Karalis », F.lli Giuseppe e Mario Dessi, Corso Vittorio Emanuele n. 2.
Caserta: F. Croce e F.
Catania: Libr. Intern. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Società Editrice Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135.
Catanzaro: Scaglione Vito.
Chieti: Piccirilli F.
Como: Nani Cesare
Cremona: Libreria Sonzogno Eduardo.
Cuneo: Libr. Ed. Salomone Gius., via Roma n. 68.
Enna: G. B. Buscemi.
Ferrara: G. Lunghini & F Bianchini, piazza Pace n. 31.
Firenze: Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7.
Fiume: Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre
Foggia: Pilone M.
Forlì: G. Archetti.
Frosinone: Grossi prof. Giuseppe; cav. Giuliana Giuseppe.
Genova: F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Int., via Petrarca nn. 22-24-r.
Gorizia: G. Paternoli, Corso G. Verdi n. 37.
Grosseto: Signorelli F.
Imperia: Benedusi S.
Imperia Oneglia: Cavillotti G.
Lecce: A. Marzullo.
Livorno: S. Belforte & Comp.
Lucca: S. Belforte & Comp.
Messina: G. Principato, v.le S. Martino n. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino.
Milano: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria V. Em. nn. 64-66-68; Soc. Ed. Intern., piazza del Duomo n. 16; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16; S. A. Mondadori, Galleria Vittorio Emanuele n. 79.
Modena: G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio.
Napoli: F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma numeri 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47.
Novara: R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini.
Nuoro: G. Malgaroli.
Padova: F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9; Riccardo Zannoni, Corso del Popolo n. 4.
Palermo: F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463.
Parma: Ficcadori della Società Edit. Intern., via del Duomo nn. 20-26.
Pavia: Succ. Bruni Marelli.
Perugia: N. Simonelli.
Pescara: Carmine Antonelli, vi· G. D'Annunzio n. 15.
Piacenza: A. Del-Maino, via Romagnosi.
Pisa: Popolare Minerva: Riunite Sottoborgo.
Pistoia: A. Pacinotti.
Pola: E. Schmidt, piazza Foro n. 17.
Potenza: Gerardo Marchesiello.
Ravenna: E. Lavagna & F.
Reggio Calabria: R. D'Angelo.
Reggio Emilia: Luigi Bonvicini, v. F. Crispi.
Rieti: A. Tomassetti.
Roma: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umb I n. 330.
Rovigo: G. Marin, via Cavour n. 48.
Salerno N. Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14.
Sassari: G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14.
Savona: Lodola.
Siena: S. Bernardino, via Cavour n. 42.
Siracusa: Tinè Salvatore.
Sondrio: E. Zurucchi via Dante n. 9.
Spezia: A. Zacutti, via Cavallotti n. 3
Taranto: Rag. L. De-Pace, via D'Aquino n. 104.
Teramo: L. D. Ignazio.
Terni: Stabilimento Alterocca.
Torino: F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3.
Trapani: G. Banci, Corso Vitt. Emanuele n. 82.
Trento: M. Disertori, via S. Pietro n. 6.
Treviso: Longo & Zoppelli.
Trieste: L. Cappelli, Corso Vittorio Eman. n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27.
Tripoli: Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele.
Udine: A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41.
Varese: Maj Malnati, via Rossini, 18.
Venezia: Umb. Sormani, via Vitt. Em. n. 3844.
Vercelli: Bernardo Cornale.
Verona: Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42.
Vicenza: G. Galla, via Cesare Battisti, n. 2.
Viterbo: Fratelli Buffetti.
Zara: E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI.

Foligno: Poligrafica F. Salvati.
Milano: Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis; Ed. Politecnica di C. Tamburini, via Pascoli, 64.
Reggio Calabria: Quattrone e Bevacqua.
Roma: Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dr. G. Bardi, piazza Madama n. 19-20.
Torino: Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18.
Trieste: G. U. Trani, via Cavana n. 2.
Pinerolo: Rag. P. Taio, successore Chiantone Mascarelli.
Viareggio: Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.
Valenza: Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO.

Budapest: Libreria Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2.
Buenos Ayres: Italianissima Libreria Mele, via Lavalle n. 538.
Lugano: Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini.
Parigi: Società Anon. Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO.

Messaggerie Italiane. **Bologna,** via Milazzo 11; **Firenze,** Canto dei Nelli, 10; **Genova,** via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano,** Broletto, n. 24; **Napoli,** via Mezzocannone, 7; **Roma,** piazza SS. Apostoli, 49; **Torino,** via dei Mille, 24.

N.B. — Le commissioni per acquisto delle pubblicazioni ufficiali dello Stato vengono accettate anche dalla Compagnia italiana Turismo, Sede Centrale di Roma - Piazza Esedra n. 68, e dai suoi uffici in Italia ed all'Estero.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1638.

REGIO DECRETO 25 giugno 1931, n. 1341.

Annullamento dei contributi scolastici suppletivi liquidati a carico dei cessati comuni di Candelara, Fiorenzuola di Focara, Ginestreto, Novilara e Pozzo Alto in applicazione dell'art. 55, lettera b), del testo unico approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 6 marzo 1930, n. 492, col quale furono stabiliti i contributi scolastici suppletivi dovuti dai comuni delle provincie di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro-Urbino per il quinquennio 1° gennaio 1929-31 dicembre 1933, in applicazione dell'art. 55, lettera *b*), del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577;

Veduto che a carico dei comuni di Candelara, Fiorenzuola di Focara, Ginestreto, Novilara e Pozzo Alto furono rispettivamente liquidate le annue somme di L. 4800, L. 4000, L. 2400, L. 2400 e L. 2400;

Veduto il R. decreto 25 febbraio 1929, n. 285, col quale gli enti predetti furono aggregati al comune di Pesaro;

Considerato che, in conseguenza della citata variazione territoriale, gl'insegnanti elementari degli enti stessi passarono alla diretta dipendenza del comune di Pesaro a decorrere dal 1° agosto 1929;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° agosto 1929 sono annullati, nell'elenco annesso al R. decreto 6 marzo 1930, n. 492, i contributi annui di L. 4800, L. 4000, L. 2400, L. 2400, L. 2400 rispettivamente liquidati a carico dei cessati comuni di Candelara, Fiorenzuola di Focara, Ginestreto, Novilara e Pozzo Alto in applicazione dell'art. 55, lettera *b*), del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 giugno 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1931 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 314, *foglio* 28. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1639**.

REGIO DECRETO 17 settembre 1931, n. **1293**.

Approvazione del regolamento per le uniformi dei funzionari coloniali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 25 febbraio 1917;

Riconosciuta la necessità di apportare alcune modificazioni alle uniformi stabilite per i funzionari dello Stato in servizio nelle Colonie;

Sentito il Consiglio superiore coloniale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'unito « Regolamento per le uniformi dei funzionari coloniali » con gli annessi « Modelli » delle uniformi coloniali, firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Un esemplare del detto « Album » sarà depositato all'Archivio di Stato.

Art. 2.

Ogni precedente disposizione in materia s'intende abrogata.

Disposizione transitoria.

Art. 3.

Il personale che alla data del presente decreto trovasi in carica e sia fornito delle uniformi previste dal decreto Luogotenenziale 25 febbraio 1917 è autorizzato a continuare l'uso delle uniformi stesse fino a consumazione ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1934.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 settembre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

DE BONO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1931 - Anno IX
Atti del Governo, registro 313, foglio 78. — FERZI.

Regolamento per le uniformi dei funzionari coloniali.

PARTE PRIMA.

Disposizioni generali.

Art. 1.

Sono istituite e rese obbligatorie per i Governatori di Colonia, per i Segretari generali ed il personale direttivo, le seguenti uniformi:

a) uniforme di gala;
b) grande uniforme (invernale ed estiva);
c) uniforme ordinaria (invernale ed estiva).

Per il personale ausiliario e gli interpreti l'uso della uniforme di cui alle lettere *b*) e *c*) è obbligatorio solo nei casi previsti nelle norme d'uso stabilite nella parte quarta del presente regolamento.

Nessun'altra categoria di personale può essere autorizzata ad indossare uniformi coloniali.

Art. 2.

Le uniformi stabilite dal precedente articolo dovranno essere della foggia prescritta dalla parte seconda del presente regolamento, ed essere indossate nelle circostanze previste dalla parte quarta di esso.

Art. 3.

L'uso dell'abito civile in Colonia è consentito in via normale fuori servizio, nelle sedi di Governo.

Il Governatore tuttavia può, in ogni momento, limitare l'uso dell'abito civile.

Art. 4.

Ai Governatori ed ai Segretari generali, nella Colonia di loro giurisdizione, è rigorosamente vietato l'uso di divise diverse da quelle prescritte dal presente regolamento, ancorchè fossero legalmente consentite nel Regno.

È fatta eccezione per i Governatori che rivestano grado militare i quali possono continuare a portare, in luogo di quelle prescritte dal presente regolamento, le divise stabilite per il proprio grado e corpo dagli ordinamenti militari.

Art. 5.

L'uso di *distintivi di grado diversi da quelli stabiliti per il proprio grado*, nonchè l'uso di uniformi e *distintivi di foggia diversa da quella prescritta dal presente regolamento* e tutte le altre trasgressioni alle presenti norme costituiscono mancanze punibili disciplinarmente.

PARTE SECONDA.

Uniformi.

NORME RELATIVE ALL'USO DEI VARI OGGETTI DI CORREDO.

1. L'uso delle varie uniformi nonchè quello degli accessori e delle decorazioni è regolato dalle parti III e IV del presente regolamento.
2. La foggia, i particolari ed il taglio dei vari oggetti di corredo risultano dalle apposite tavole e dalle relative note esplicative annesse al regolamento.
3. L'uso *facoltativo* di taluni oggetti di corredo è sempre espressamente indicato. Tutte le altre prescrizioni sono *rigorosamente tassative*.
4. Sul petto delle varie uniformi al lato sinistro, due centimetri sopra la linea delle decorazioni sarà applicato il fascio littorio ricamato in oro od argento dell'altezza di centimetri tre.

GOVERNATORI DI COLONIA.

Uniforme di gala (1). (Figg. 1 e 1-*bis*).

Descrizione.

Stoffa: panno « bleu du roi ».

Copricapo: feluca con piuma bianca di struzzo; coccarda diplomatica; fiocchi in frangia; gallone in oro (fig. 29, parte III).

(1) Nelle colonie dell'Africa Orientale e, nei mesi estivi, in quelle dell'Africa Settentrionale, in luogo dell'uniforme di gala può essere indossata la grande uniforme estiva sostituendo però il pantalone della uniforme di gala a quello bianco.

Giubba: marsina diplomatica ad un petto, aperta ovvero chiusa con fregi ricamati in oro (figg. 2, 3, 4 e 5); collo diritto con ricami in oro su panno bianco (fig. 6); manopole ricamate in oro su panno bianco (fig. 7); spalline di gallone in oro con corona reale, scettro e motto « F.E.R.T. », ricamati (fig. 78, parte III).

Pantaloni: lunghi, gallone d'oro lungo le cuciture (fig. 47, parte III) (1).

Panciotto: di panno bianco scollato con tre bottoni dorati (colla divisa aperta).

Cinturino: di cuoio lucido con fibbia piatta, da indossare sotto il panciotto.

Spadino: diplomatico con impugnatura in madreperla (fig. 91, parte III).

Pendaglio: di gallone dorato a due attacchi (fig. 92, parte III).

Camicia e collo: bianca liscia con petto e polsi inamidati; collo inamidato (colla divisa aperta).

Cravatta: bianca di « piquet » a millerighe (colla divisa aperta).

Guanti: « glacés » in pelle bianca.

Calzature: stivalini di pelle lucida.

Calze: nere.

Decorazioni: con insegne.

Grande uniforme. (Figg. 8 e 8-*bis*).

La grande uniforme consiste nell'uniforme ordinaria, invernale od estiva, per quest'ultima giubba chiusa, sulle quali dovranno essere indossati i seguenti oggetti di corredo:

Cordelline: in oro (fig. 93, parte III).

Cinturone: in gallone oro e nero con placca dorata portante l'aquila reale (fig. 28, parte III).

Spadino: come per l'uniforme di gala.

Camicia: bianca con colletto diritto ed a punte rivoltate.

Cravatta: di seta nera a farfalla per uniforme invernale.

Guanti: di pelle bianca. Nell'interno della Colonia è *facoltativo* l'uso dei guanti di filo bianco.

Calzature: scarpa nera di pelle lucida per l'uniforme invernale.

Calze: nere per l'uniforme invernale.

Decorazioni: con insegne.

Nota. — Per le colonie dell'Africa Orientale, durante le cerimonie in locale chiuso è ammesso l'uso del giubbino (« Dinner-Jacket ») in tela di lino o panama bianco con bottoni dorati e controspalline come per l'uniforme di gala, in luogo della giubba bianca dell'uniforme estiva. Col « Dinner-Jacket » dovranno indossarsi i pantaloni di panno dell'uniforme di gala, panciotto nero scollato con tre bottoni dorati, ovvero fascia di seta nera alla cintola. Camicia con petto e polsi inamidati. Cravatta nera a farfalla. Calzature basse di pelle lucida. Calze nere.

Uniforme ordinaria.

Invernale (figg. 9 e 9-*bis*).

Stoffa: panno diagonale « kaki ». *Facoltativa* la tela « kaki ».

Copricapo: berretto tipo marina in panno color « kaki » con visiera di cuoio « kaki », sottogola di mm. 12 (fig. 31, parte III); gallone distintivo del grado ricamato in oro su panno bianco (fig. 57); fregio al centro ricamato in oro su panno bianco (fig. 51, parte III).

Giubba: lunghezza tale da giungere al cavallo dei pantaloni; collo rivoltato ed aperto sul petto per l'ampiezza indicata dal figurino; chiusura sul davanti con fila di tre bottoni in oro col motto « F.E.R.T. » (fig. 41, parte III). — Corone ricamate in oro sul risvolto del bavero sopra l'intaglio (fig. 46, parte III); controspalline della foggia risultante dal modello (fig. 78, parte III).

Pantaloni: lunghi, con risvolto di 1/30 della lunghezza del pantalone dal cavallo al piede. Il pantalone deve avere una lunghezza tale da coprire il bordo delle scarpe senza far pieghe. *Facoltativi* i pantaloni corti da cavallo.

Camicia: bianca con colletto inamidato. *Facoltativa* la camicia di colore a tinta unita con colletto morbido.

Cravatta: di seta nera, annodata in modo che le due gale allargandosi sempre più scendano verticalmente ed in modo da sovrapporsi l'una sull'altra nascondendo la loro fine dentro la giubba.

Guanti: *facoltativi* di color marrone o bianco in pelle o filo.

Calzature: stivaletti allacciati gialli; stivali gialli con i pantaloni corti. *Facoltativo* l'uso di scarpe basse e dei gambali.

Calze: colore dell'abito.

Bastone: *facoltativo* fuori servizio.

Decorazioni: i soli nastrini.

Nota. — L'uso degli oggetti facoltativi di corredo sopra previsti per l'uniforme di servizio non è consentito per la grande uniforme.

Estiva (fig. 10).

Stoffa: panama, o tela di lino, bianca.

Copricapo: berretto della foggia prescritta per l'uniforme di servizio invernale in tela o panno bianco con visiera di cuoio nero lucido, sottogola mm. 12 (fig. 31, parte III). *Facoltativo* l'uso dell'elmetto conforme al modello (fig. 39, parte III).

Giubba: chiusa con due tasche riportate, lunghezza tale da giungere al cavallo dei pantaloni; chiusura sul davanti con fila di cinque bottoni dorati con corona reale e motto « F.E.R.T. » (fig. 41, parte III); collo diritto con corone ricamate in oro; controspalline come per l'uniforme invernale. *Facoltativo* l'uso della giubba aperta della foggia prescritta per l'uniforme invernale.

Pantaloni: lunghi con risvolto secondo le prescrizioni stabilite per l'uniforme invernale.

Camicia: bianca.

Colletto: cravatta militare o colletto militare; con la giubba aperta, colletto bianco rivoltato.

Guanti: *facoltativi* in filo bianco.

Calzature: scarpa bianca.

Calze: bianche.

Bastone: *facoltativo* fuori servizio.

Decorazioni: i soli nastrini.

Note: 1. Per l'uso degli oggetti facoltativi di corredo vale l'avvertimento della nota precedente per l'uniforme invernale. È fatta eccezione per l'elmetto nelle residenze a clima tropicale.

2. Nelle residenze a clima tropicale l'elmetto sarà indossato anche con la grande uniforme, ma su di esso sarà applicato il sòggolo di treccia in oro.

PERSONALE DIRETTIVO.

a) Segretari generali di colonia (*Grado* 4°).

Uniforme di gala (1).

Segretari generali di Colonia (grado 4°) (figg. 11 e 11-*bis*).

Descrizione.

Stoffa: panno « bleu du roi ».

Copricapo: feluca con piuma nera di struzzo; coccarda diplomatica, fiocchi a bottone; gallone in oro (figura 30, parte III).

(1) Il pantalone deve avere una lunghezza tale da giungere esattamente alla scarpa senza far pieghe.

(1) Vale la nota apposta a pag. 5519.

Giubba: marsina diplomatica ad un petto, aperta ovvero chiusa con fregi ricamati in oro (figg. 12, 13, 14, 15); collo diritto con ricami in oro su panno rosso (fig. 16); manopole ricamate in oro su panno rosso (fig. 17); spalline di gallone oro con corona e scettro (fig. 79, parte III).

Pantaloni: lunghi, gallone d'oro lungo le cuciture (fig. 48, parte III) (1).

Panciotto: di panno bianco scollato con tre bottoni dorati.

Cinturino: di cuoio lucido con fibbia piatta, da indossare sotto il panciotto.

Spadino: diplomatico con impugnatura in madreperla (fig. 91, parte III).

Pendaglio: di gallone dorato a due attacchi (figura 92, parte III).

Camicia e collo: bianca liscia con petto e polsi inamidati; collo inamidato.

Cravatta: bianca di « piquet » a millerighe.

Guanti: « glacés » in pelle bianca.

Calzature: stivalini o scarpe di pelle lucida.

Calze: nere.

Decorazioni: con insegne.

Grande uniforme (figg. 8 e 8-*bis*).

La grande uniforme consiste nell'uniforme ordinaria invernale od estiva sulle quali dovranno essere indossati i seguenti oggetti di corredo:

Cordelline: in oro (fig. 93, parte III).

Cinturone: in gallone oro e nero con placca dorata portante l'aquila reale (fig. 28, parte III).

Spadino: come per l'uniforme di gala.

Camicia: bianca con colletto diritto ed a punte rivoltate.

Cravatta: di seta nera a farfalla per l'uniforme invernale.

Guanti: di pelle marrone o bianca. Nell'interno della Colonia è *facoltativo* l'uso del guanto di filo marrone o bianco.

Calzature: scarpa nera di pelle lucida, per l'uniforme invernale.

Calze: nere, per l'uniforme invernale.

Decorazioni: con insegne.

Nota. — Per le colonie dell'Africa Orientale vale l'avvertimento nella nota apposta a pag. 5520 (colonna sinistra).

Uniforme ordinaria.

Invernale (figg. 9 e 9-*bis*).

Stoffa: panno diagonale « kaki ». *Facoltativa* la tela « kaki ».

Copricapo: berretto tipo marina in panno color « kaki » con visiera di cuoio « kaki », sottogola mm. 12 (figura 32, parte III); gallone distintivo del grado ricamato in oro su panno rosso (fig. 58); fregio al centro ricamato in oro su panno rosso (fig. 52, parte III).

Giubba: lunghezza tale da giungere al cavallo dei pantaloni; collo rivoltato ed aperto sul petto per l'ampiezza indicata dal figurino; chiusura sul davanti con fila di tre bottoni in oro col motto « F.E.R.T. » (fig. 41, parte III). Corone ricamate in oro sul risvolto del bavero sopra l'intaglio (figura 46, parte III); controspalline della foggia risultante dal modello (fig. 79, parte III).

Pantaloni: lunghi con risvolto di 1/30 della lunghezza del pantalone dal cavallo al piede. Il pantalone deve avere una lunghezza tale da coprire il bordo delle scarpe senza far pieghe. *Facoltativi* i pantaloni corti da cavallo.

Camicia: bianca con colletto inamidato. *Facoltativo* l'uso della camicia di colore a tinta unita con colletto morbido.

(1) Il pantalone deve avere una lunghezza tale da giungere esattamente alla scarpa senza far pieghe.

Cravatta: di seta nera, annodata in modo che le due gale allargandosi sempre più scendano verticalmente ed in modo da sovrapporsi l'una sull'altra nascondendo la loro fine dentro la giubba.

Guanti: *facoltativi* di color marrone o bianco di pelle o di filo.

Calzature: stivaletti allacciati gialli; stivali gialli con i pantaloni corti. *Facoltativo* l'uso di scarpe basse e dei gambali.

Calze: colore dell'abito.

Bastone: *facoltativo* fuori servizio.

Decorazioni: i soli nastrini.

Nota. — L'uso degli oggetti facoltativi di corredo sopra previsti per l'uniforme di servizio non è consentito per la grande uniforme.

Estiva (fig. 10).

Stoffa: panama o tela lino, bianca.

Copricapo: berretto tela bianca della foggia prescritta per l'uniforme di servizio invernale in tela o panno bianco con visiera di cuoio lucido nero, sottogola mm. 12 (fig. 32, parte III). *Facoltativo* l'uso dell'elmetto conforme al modello (fig. 39, parte III).

Giubba: chiusa con due tasche riportate, lunghezza tale da giungere al cavallo dei pantaloni; chiusura sul davanti con fila di cinque bottoni dorati con corona reale e motto « F.E.R.T. »; collo diritto con corone ricamate in oro (figura 46, parte III); controspalline come per l'uniforme invernale. *Facoltativo* l'uso della giubba aperta della foggia prescritta per l'uniforme invernale.

Pantaloni: lunghi con risvolto secondo le prescrizioni stabilite per l'uniforme invernale.

Camicia: bianca.

Colletto: cravatta militare o colletto militare. Con la giubba aperta, colletto bianco rivoltato.

Guanti: *facoltativi* in filo bianco.

Calzature: scarpa bianca.

Calze: bianche.

Bastone: *facoltativo* fuori servizio.

Decorazioni: i soli nastrini.

Note: 1. L'uso degli oggetti facoltativi di corredo sopra previsti per l'uniforme di servizio non è consentito per la grande uniforme. È fatta eccezione per l'elmetto nelle residenze a clima tropicale.

2. Nelle residenze a clima tropicale l'elmetto sarà indossato anche con la grande uniforme, ma su di esso sarà applicato il sòggolo di treccia in oro.

b) DIRETTORI COLONIALI DI 1ª CLASSE (grado 5°).

ISPETTORI GENERALI (grado 5°).

Uniforme di gala (1).

Direttori coloniali di 1ª classe (grado 5°) - Ispettori generali (grado 5°). (La foggia si rileva dalle figure 11 e 11-*bis*).

Descrizione.

Stoffa: panno « bleu du roi ».

Copricapo: feluca con piuma nera di struzzo; coccarda diplomatica di quattro cordoni, fiocchi a bottone; gallone in oro (fig. 30, parte III).

Giubba: marsina diplomatica ad un petto, aperta ovvero chiusa con fregi ricamati in oro (fig. 12); collo diritto con ricami in oro su panno « bleu du roi » (fig. 18); tasche con fregio uguale a quello del Segretario generale (fig. 13), ma colla patta « bleu du roi »; manopole ricamate in oro su panno « bleu du roi » (fig. 23); spalline di gallone oro con corona (fig. 80, parte III).

(1) Vale la nota apposta a pag. 5519.

Pantaloni: lunghi, gallone d'oro lungo le cuciture (fig. 48, parte III) (1).
Panciotto: di panno bianco scollato con tre bottoni dorati.
Cinturino: di cuoio lucido con fibbia piatta da indossare sotto il panciotto.
Spadino: diplomatico con impugnatura di madreperla (fig. 91, parte III).
Pendaglio: di gallone dorato a due attacchi (figura 92, parte III).
Camicia e collo: bianca liscia con petto e polsi inamidati; collo diritto, inamidato.
Cravatta: bianca di « piquet » a millerighe.
Guanti: « glacés » in pelle bianca.
Calzature: stivalini militari di pelle lucida, interi senza mascherina.
Calze: nere.
Decorazioni: con insegne.

Grande uniforme (figg. 8 e 8-*bis*).

Come per i Segretari generali colle varianti che seguono:
Copricapo: gallone distintivo del grado ricamato in oro su panno nero (fig. 59).
Giubba: controspalline come alla fig. 80, parte III.

Uniforme ordinaria.

Invernale (figg. 9 e 9-*bis*).

Come per i Segretari generali colle varianti che seguono:
Copricapo: gallone distintivo del grado ricamato in oro su panno nero (fig. 59).
Giubba: controspalline della foggia risultante dal modello (fig. 80, parte III).

Estiva (fig. 10).

Come per i Segretari generali colle varianti di cui è detto all'uniforme invernale.

A) 1° Direttori coloniali di 2ª classe (grado 6°).
2° Ispettori superiori (grado 6°).
3° Commissari regionali di 1ª classe (grado 7°).
4° Commissari regionali di 2ª classe (grado 8°).

B) 1° Primi segretari coloniali (grado 9°).
2° Segretari coloniali (grado 10°).
3° Vice segretari coloniali (grado 11°).

Uniforme di gala (2) (figg. 19 e 19-*bis*).

Stoffa: panno « bleu du roi ».
Copricapo: feluca con piuma nera di struzzo; coccarda diplomatica, fiocchi a bottone; gallone in « moire nero » (figura 31).
Giubba: marsina diplomatica ad un petto, chiusura con cinque bottoni d'oro, collo diritto con ricami sullo stesso panno (fig. 22 e 24); spalline dello stesso panno coi distintivi del grado (3) (figg. 81, 82, 83, 84, 85 e 86); manopole con ricami in oro dello stesso panno (figg. 23 e 25). Fiorone pei gradi 6°, 7°, 8° sul retro (fig. 20) e fregio alle falde (fig. 21). Patte fermate da due bottoncini d'oro (fig. 44). Due bottoncini d'oro nel retro invece del fiorone pei gradi inferiori (9°, 10°, 11°) e cordoncino d'oro ricamato della larghezza di mezzo centimetro sull'orlo delle falde.
Pantaloni: lunghi con sottopiede, gallone d'oro lungo le cuciture (figg. 49 e 50, parte III) (1).
Spadino: diplomatico (fig. 91, parte III) con impugnatura di avorio per i funzionari di grado 6°, 7° ed 8° e di osso per i funzionari di grado 9° ed inferiore.
Camicia: bianca con polsi inamidati.
Collo: diritto, foggia militare, inamidato.
Guanti: « glacés » in pelle bianca.
Calzature: stivalini o scarpe militari di pelle lucida.
Calze: nere.
Decorazioni: con insegne.

Grande uniforme (2) (figg. 8 e 8-*bis*).

La grande uniforme consiste nell'uniforme ordinaria invernale od estiva sulle quali dovranno essere indossati i seguenti oggetti di corredo:
Cordelline: in oro (fig. 93, parte III).
Cinturone: in gallone oro e con placca dorata portante l'aquila reale (fig. 28, parte III).
Spadino: come per l'uniforme di gala.
Camicia: bianca con colletto diritto ed a punte rivoltate.
Cravatta: di seta nera a farfalla per l'uniforme invernale.
Guanti: di pelle marrone o bianca. Nell'interno della Colonia è *facoltativo* l'uso del guanto di filo marrone o bianco.
Calzature: scarpa nera di pelle lucida, per l'uniforme invernale.
Calze: nere, per l'uniforme invernale.
Decorazioni: con insegne.

Nota. — Per le colonie dell'Africa Orientale vale l'avvertimento della nota apposta a pag. 5520 (colonna sinistra).

Uniforme ordinaria.

Invernale (figg. 9 e 9-*bis*).

Stoffa: panno diagonale « kaki ». *Facoltativa* la tela « kaki ».
Copricapo: berretto della foggia prescritta per l'uniforme ordinaria dei Governatori, in panno « kaki », sottogola di mm. 12 (fig. 34, parte III); gallone distintivo del grado in oro su panno nero (figg. 60 a 65, parte III).
Giubba: lunghezza tale da giungere al cavallo dei pantaloni; collo rivoltato ed aperto sul petto per l'ampiezza indicata dal figurino; chiusura sul davanti con fila di tre bottoni dorati con aquila reale (fig. 42, parte III); corone ricamate in oro sul risvolto del bavero sopra l'intaglio (fig. 46, parte III); controspalline della foggia risultante dal modello (fig. 81 a 86, parte III) su panno « kaki » con sottopannatura nera bordeggiante.
Pantaloni: lunghi, con risvolto di 1/30 della lunghezza del pantalone dal cavallo al piede. Il pantalone deve avere una lunghezza tale da coprire il bordo delle scarpe senza far pieghe. *Facoltativi* pantaloni corti da cavallo.
Camicia: bianca con colletto inamidato. *Facoltativa* la camicia di colore a tinta unita con colletto morbido.

(1) Il pantalone deve avere una lunghezza tale da giungere esattamente alla scarpa senza far pieghe.
(2) Vale la nota apposta a pag. 5519.
(3) I distintivi del grado; i fregi dell'uniforme; il gallone dei pantaloni variano per i funzionari di grado 6°, 7° ed 8°, nei confronti di quelli di grado 9° e successivi. I modelli dei vari fregi portano le indicazioni necessarie.

(1) Vale l'avvertimento già posto per i Governatori e Segretari generali circa la lunghezza del pantalone.
(2) L'uniforme è di foggia identica a quella di Governatore. Variano gli accessori secondo le prescrizioni.

Cravatta: di seta nera, annodata in modo che le due gale allargandosi sempre più scendano verticalmente ed in modo da sovrapporsi l'una sull'altra nascondendo la loro fine dentro la giubba.
Guanti: *facoltativi,* di color marrone o bianco di pelle o di filo.
Calzature: stivaletti allacciati gialli; stivali gialli con i pantaloni corti. *Facoltativo* l'uso di scarpe basse e dei gambali.
Calze: colore dell'abito.
Bastone: *facoltativo* fuori servizio.
Decorazioni: i soli nastrini.

Nota. — L'uso degli oggetti facoltativi di corredo sopra previsti per l'uniforme di servizio non è consentito per la grande uniforme.

Estiva (fig. 10).

Stoffa: panama o tela di lino, bianca.
Copricapo: berretto della foggia prescritta per l'uniforme invernale in tela o panno bianco con visiera di cuoio nero lucido, sottogola mm. 12 (fig. 34, parte III). *Facoltativo* l'uso dell'elmetto conforme al modello (fig. 40, parte III).
Giubba: chiusa, con due tasche riportate, lunghezza tale da giungere al cavallo dei pantaloni; chiusura sul davanti con fila di cinque bottoni dorati con aquila reale (fig. 42, parte III); collo diritto con corone ricamate in oro; controspalline su panno nero come per l'uniforme di gala. *Facoltativo* l'uso della giubba aperta della foggia prescritta per la uniforme invernale.
Pantaloni: lunghi con risvolto; secondo le prescrizioni stabilite per l'uniforme invernale.
Camicia: bianca.
Colletto: cravatta militare o colletto militare. Con la giubba aperta, colletto bianco rivoltato.
Guanti: *facoltativi* in filo bianco.
Calzature: scarpa bianca.
Calze: bianche.
Bastone: *facoltativo* fuori servizio.
Decorazioni: i soli nastrini.

Note: 1. L'uso degli oggetti facoltativi di corredo sopra previsti per l'uniforme di servizio non è consentito per la grande uniforme. È fatta eccezione per l'elmetto nelle residenze a clima tropicale.
2. Nelle residenze a clima tropicale l'elmetto sarà indossato anche con la grande uniforme, ma su di esso sarà applicato il sòggolo di treccia in oro.

PERSONALE AUSILIARIO.

A) 1° Ufficiali coloniali capi (grado 7°).
2° Ufficiali coloniali di 1ª classe (grado 8°).

B) 1° Ufficiali coloniali di 2ª classe (grado 9°).
2° Aiutanti coloniali di 1ª classe (grado 10°).
3° Aiutanti coloniali di 2ª classe (grado 11°).

Grande uniforme (figg. 8 e 8-*bis*).

La grande uniforme consiste nell'uniforme ordinaria invernale od estiva sulle quali dovranno essere indossati i seguenti oggetti di corredo:
Cordelline: in argento.
Cinturone: in cuoio naturale con spallaccio; placca in argento portante l'aquila reale.
Camicia: bianca con colletto diritto a punte rivoltate.
Cravatta: di seta nera a farfalla, per l'uniforme invernale.
Guanti: in pelle colore marrone o bianca. Nell'interno della Colonia *facoltativo* il guanto di filo marrone o bianco.
Calzature: scarpa nera di pelle lucida, per l'uniforme invernale.
Calze: nere, per l'uniforme invernale.
Decorazioni: con insegne.

Nota. — Il personale ausiliario non ha uniforme di gala. Indosserà la grande uniforme anche nelle circostanze nelle quali è prescritta l'uniforme di gala per il personale direttivo.

Uniforme ordinaria.

Invernale (figg. 9 e 9-*bis*).

Stoffa: panno diagonale « kaki ». *Facoltativa* la tela « kaki ».
Copricapo: berretto tipo marina di panno « kaki » con visiera di cuoio « kaki », sottogola di mm. 12 (fig. 35, parte III); gallone distintivo del grado in argento su panno turchino (fig. 66 a 70, parte III); fregio al centro ricamato in argento su panno turchino (fig. 54, parte III).
Giubba: lunghezza tale da giungere al cavallo dei pantaloni; collo rivoltato ed aperto sul petto per l'ampiezza indicata dal figurino; chiusura sul davanti con fila di tre bottoni argentati lisci (fig. 43, parte III); corone ricamate in argento sul risvolto del bavero sopra l'intaglio (fig. 46, parte III); controspalline su panno « kaki », sottopanno turchino scuro bordeggiante della foggia risultante dal modello (fig. 87, parte III).
Pantaloni: lunghi con risvolto 1/30 della lunghezza del pantalone dal cavallo al piede. Il pantalone deve avere una lunghezza tale da coprire il bordo delle scarpe senza far pieghe. *Facoltativi* i pantaloni corti da cavallo.
Camicia: bianca con colletto inamidato. *Facoltativa* la camicia di colore a tinta unita con colletto morbido.
Cravatta: seta nera annodata in modo che le due gale allargandosi sempre più scendano verticalmente sovrapponendosi l'una sull'altra nascondendo la loro fine dentro la giubba.
Guanti: *facoltativi* di color marrone in filo.
Calzature: stivaletti allacciati gialli; gambali gialli con i pantaloni corti. *Facoltativo* l'uso delle scarpe basse.
Calze: colore dell'abito.
Decorazioni: i soli nastrini.

Nota. — L'uso degli oggetti facoltativi di corredo sopra previsti per l'uniforme di servizio non è consentito per la grande uniforme.

Estiva (fig. 10).

Stoffa: panama o tela di lino, bianca.
Copricapo: berretto della foggia prescritta per l'uniforme invernale di tela bianca con visiera di cuoio nero lucido, sottogola mm. 12 (fig. 35, parte III). *Facoltativo* l'uso dell'elmetto conforme al modello (fig. 40, parte III).
Giubba: chiusa, con due tasche riportate, lunghezza tale da giungere al cavallo dei pantaloni; chiusura sul davanti con fila di cinque bottoni argentati lisci; controspalline di panno turchino scuro della foggia risultante dal modello (fig. 87, parte III). *Facoltativo* l'uso della giubba aperta della foggia prescritta per l'uniforme invernale.
Pantaloni: lunghi con risvolto secondo le prescrizioni stabilite per l'uniforme invernale.
Camicia: bianca.
Colletto: cravatta militare o colletto militare; con la giubba aperta, colletto bianco rivoltato.
Guanti: *facoltativi* in filo bianco.
Calzature: scarpa bianca.
Calze: bianche.
Decorazioni: i soli nastrini.

Nota. — Vale l'avvertimento della nota 1 della colonna sinistra.

INTERPRETI.

1° Interpreti traduttori.

2° Interpreti orali.

INTERPRETI TRADUTTORI.

A) 1° Traduttori capi di 1ª classe (Grado 7°).

2° Traduttori capi di 2ª classe (Grado 8°).

B) 1° Traduttori di 1ª classe (Grado 9°).

2° Traduttori di 2ª classe (Grado 10°).

3° Traduttori di 3ª classe (Grado 11°).

Grande uniforme (figg. 8 e 8-*bis*).

La grande uniforme consiste nell'uniforme ordinaria invernale od estiva sulle quali dovranno essere indossati i seguenti oggetti di corredo:

Cordelline: in argento.

Cinturone: in cuoio naturale con placca d'argento portante l'aquila reale e spallaccio.

Camicia: bianca con colletto diritto a punte rivoltate.

Cravatta: di seta nera a farfalla per l'uniforme invernale.

Guanti: di pelle marrone o bianca. *Facoltativo* il guanto di filo nell'interno della Colonia.

Calzature: scarpe di pelle nera lucida, per l'uniforme invernale.

Calze: nere, per l'uniforme invernale.

Decorazioni: con insegne.

Nota. — Il personale ausiliario non ha uniforme di gala. Indosserà la grande uniforme anche nelle circostanze nelle quali è prescritta l'uniforme di gala per il personale direttivo.

Uniforme ordinaria.

Invernale (fig. 9).

Stoffa: panno diagonale « kaki ». *Facoltativa* la tela « kaki ».

Copricapo: berretto tipo marina in panno color « kaki », con visiera di cuoio « kaki », sottogola mm. 12 (fig. 36, parte III); gallone distintivo del grado in argento su panno verde cupo (color olivo) (figg. 71 a 75, parte III); fregio al centro ricamato in argento su panno verde cupo (fig. 55, parte III).

Giubba: lunghezza tale da giungere al cavallo dei pantaloni; collo rivoltato ed aperto sul petto per l'ampiezza indicata dal figurino; chiusura sul davanti con fila di tre bottoni in argento liscio (fig. 43, parte III); corone ricamate in argento sul risvolto del bavero sopra l'intaglio (fig. 46, parte III); controspalline su panno « kaki » con sottopanno verde cupo bordeggiante della foggia risultante dal modello (fig. 88, parte III).

Pantaloni: lunghi, con risvolto di 1/30 della lunghezza del pantalone dal cavallo al piede. Il pantalone deve avere una lunghezza tale da coprire il bordo delle scarpe senza far pieghe. Corti da cavallo, *facoltativi*.

Camicia: bianca con colletto inamidato. *Facoltativa* la camicia di colore a tinta unita con colletto morbido.

Cravatta: seta nera, annodata in modo che le due gale allargandosi sempre più scendano verticalmente sovrapponendosi l'una sull'altra nascondendo la loro fine dentro la giubba.

Guanti: *facoltativi* di color marrone, in filo.

Calzature: stivaletti allacciati gialli; gambali gialli con i pantaloni corti. *Facoltativo* l'uso di scarpe basse.

Calze: colore dell'abito.

Decorazioni: i soli nastrini.

Nota. — L'uso degli oggetti facoltativi di corredo sopra previsti per l'uniforme di servizio non è consentito per la grande uniforme.

Estiva (fig. 10).

Stoffa: panama o tela di lino, bianca.

Copricapo: berretto della foggia prescritta per l'uniforme invernale, in tela bianca con visiera di cuoio nero lucido, sottogola mm. 12 (fig. 36, parte III). *Facoltativo* l'uso dell'elmetto conforme al modello (fig. 40, parte III).

Giubba: chiusa, con due tasche riportate, lunghezza tale da giungere al cavallo dei pantaloni; chiusura sul davanti con fila di cinque bottoni argentati lisci; collo diritto con corone ricamate in argento; controspalline di panno verdecupo (color olivo) della foggia risultante dal modello (fig. 88, parte III). *Facoltativo* l'uso della giubba aperta della foggia prescritta per l'uniforme invernale.

Pantaloni: lunghi con risvolto secondo le prescrizioni stabilite per l'uniforme invernale.

Camicia: bianca.

Colletto: cravatta militare o colletto militare; con la giubba aperta, colletto bianco rivoltato.

Guanti: *facoltativi* in filo bianco.

Calzature: scarpa bianca.

Calze: bianche.

Decorazioni: i soli nastrini.

Nota. — L'uso degli oggetti facoltativi di corredo sopra previsti per l'uniforme di servizio non è consentito per la grande uniforme. È fatta eccezione per l'elmetto nelle residenze a clima tropicale.

INTERPRETI ORALI.

A) 1° Interpreti orali principali (Grado 9°).

2° Primi interpreti orali (Grado 10°).

3° Interpreti orali (Grado 11°).

B) 1° Interpreti orali aggiunti di 1ª classe.

2° Interpreti orali aggiunti di 2ª classe.

Grande uniforme (figg. 8 e 8-*bis*).

La grande uniforme consiste nell'uniforme ordinaria invernale od estiva sulle quali dovranno essere indossati i seguenti oggetti di corredo:

Cordelline: in seta verde cupo (olivo) con puntali bruniti.

Cinturone: in cuoio naturale con spallaccio.

Camicia: bianca con colletto diritto a punte rivoltate.

Cravatta: di seta nera a farfalla per l'uniforme invernale.

Guanti: filo « kaki » o bianco.

Calzature: scarpe di pelle nera, per l'uniforme invernale.

Calze: nere, per l'uniforme invernale.

Decorazioni: con insegne.

Nota. — Vale l'avvertimento della nota apposta alla colonna precedente.

Uniforme ordinaria.

Invernale (figg. 9 e 9-*bis*).

Stoffa: panno diagonale « kaki ». *Facoltativa* la tela « kaki ».

Copricapo: berretto della foggia prescritta per l'uniforme di servizio degli interpreti traduttori, in panno color « kaki » (figg. 37 e 38); gallone distintivo del grado in argento e lana verde olivo (come i sottufficiali del R. Esercito); fascia seta

verde (figg. 76 e 77, parte III); fregio al centro ricamato in argento su panno verde olivo (fig. 56, parte III) (1).

Giubba: lunghezza tale da giungere al cavallo dei pantaloni; collo rivoltato ed aperto sul petto per l'ampiezza indicata dal figurino; chiusura del davanti con fila di tre bottoni in argento liscio (fig. 43, parte III); corone ricamate in argento sul risvolto del bavero sopra l'intaglio (fig. 46, parte III); controspalline di panno verde cupo (olivo) della foggia risultante dal modello (figg. 89 e 90, parte III).

Pantaloni: lunghi, con risvolto di 1/30 della lunghezza del pantalone dal cavallo al piede. Il pantalone deve avere una lunghezza tale da coprire il bordo delle scarpe senza far pieghe; corti da cavallo, *facoltativi*.

Camicia: bianca col colletto inamidato. *Facoltativa* la camicia di colore a tinta unita con colletto morbido.

Cravatta: come prescritta per gli interpreti traduttori.

Calzature: stivaletti gialli allacciati; gambali con i pantaloni corti. *Facoltativo* l'uso di scarpe basse gialle e mollettière « kaki ».

Calze: colore dell'abito.

Decorazioni: i soli nastrini.

Nota. — L'uso degli oggetti facoltativi di corredo sopra previsti per l'uniforme di servizio non è consentito per la grande uniforme.

Estiva (fig. 10).

Stoffa: panama o tela di lino, bianca.

Copricapo: berretto della foggia prescritta per l'uniforme di servizio invernale, in tela bianca con visiera di cuoio nero lucido, sottogola mm. 12 (figg. 37 e 38, parte III). *Facoltativo* l'uso dell'elmetto conforme al modello (fig. 40, parte III).

Giubba: chiusa, con due tasche riportate, lunghezza tale da giungere al cavallo dei pantaloni; chiusura sul davanti con fila di cinque bottoni argentati lisci; collo diritto con corone ricamate in argento, e controspalline come per l'uniforme invernale. *Facoltativo* l'uso della giubba aperta della foggia prescritta per l'uniforme invernale.

Pantaloni: lunghi con risvolto secondo le prescrizioni dell'uniforme invernale.

Camicia: bianca.

Colletto: cravatta militare o colletto militare; con la giubba aperta, colletto bianco rivoltato.

Guanti: *facoltativi* in filo bianco.

Calzature: scarpa bianca.

Calze: bianche.

Decorazioni: i soli nastrini.

Nota. — L'uso degli oggetti facoltativi di corredo sopra previsti per l'uniforme di servizio non è consentito per la grande uniforme. È fatta eccezione per l'elmetto nelle residenze a clima tropicale.

PARTE TERZA.

Dettagli di alcuni capi di corredo accessori e distintivi di gradi.

CAPI DI CORREDO.

Mantellina: con l'uniforme di gala è prescritto l'uso della mantella di panno « bleu du roi » con fodera e paramonture in seta (2). Foggia della Regia marina di lunghezza tale da giungere sotto al ginocchio.

Pastrano: *facoltativo* il pastrano di panno « bleu du roi » con l'uniforme di gala. Foggia della Regia marina.

Cappotto (fig. 26): con la grande uniforme invernale e con l'uniforme invernale di servizio dovrà usarsi il cappotto in panno color « kaki »; lunghezza cm. 3 sotto il ginocchio; doppio petto con due file di 3 bottoni di cuoio. L'apertura data dai risvolti del bavero deve essere tale da coprire perfettamente i risvolti della giubba; corone ricamate al collo, controspalline. Si porta completamente abbottonato sul lato destro.

Impermeabile (fig. 27): tessuto impermeabile « kaki », due petti. *Facoltativo* l'uso del gabardine « kaki ». Foggia a campana; cintura della stessa stoffa con fibbia di metallo brunito. *Facoltativo* l'uso del cappuccio applicabile.

Cinturone (fig. 28):

a) per grande uniforme personale direttivo: gallone tessuto in oro e nero alto mm. 50 foderato di velluto nero, placca dorata con aquila reale sormontata da corona;

b) per uniforme ordinaria del personale direttivo e grande uniforme interpreti orali: cuoio naturale tipo inglese;

c) per grande uniforme personale ausiliario e interpreti traduttori: cuoio naturale tipo inglese, placca argento con aquila reale e corona (come quella del cinturone della grande uniforme del personale direttivo).

Copricapi.

Feluche:

1° da Governatore di Colonia (fig. 29);

2° da Segretario generale di Colonia (fig. 30), Direttore coloniale di 1ª classe, Ispettore generale (fig. 30);

3° da funzionario direttivo di ogni grado, gallone di seta « moire nero ».

Berretti: si usano nei due colori « kaki » e bianco:

1° per Governatore di Colonia (fig. 31);

2° per Segretario generale di Colonia (fig. 32), Direttore coloniale di 1ª classe, Ispettore generale (fig. 33);

3° per funzionari appartenenti al ruolo del personale direttivo (fig. 34);

4° per funzionari appartenenti al ruolo del personale ausiliario (fig. 35);

5° per interpreti traduttori (fig. 36);

6° per interpreti orali (figg. 37 e 38).

Elmetto (figg. 39 e 40):

« kaki » e bianco tipo inglese con fregio al centro.

Bottoni e corone.

Bottoni:

1° per uniforme di Governatore, Segretario generale, Direttore coloniale di 1ª classe, Ispettore generale (fig. 41);

2° per uniforme di funzionario appartenente al ruolo del personale direttivo (figg. 42, 44 e 45);

3° per uniforme di funzionario appartenente al ruolo del personale ausiliario e per gli interpreti traduttori ed orali (fig. 43);

4° per controspalline (figg. 44 e 45).

Corone (fig. 46):

per bavero di giubba: grandezza mm. 12;
per cappotto: grandezza mm. 15;
per impermeabile: grandezza mm. 15.

Galloni per pantaloni.

1° per Governatori di Colonia (fig. 47);

2° per Segretari generali, Ispettori generali, Direttori coloniali di 1ª classe (fig. 48);

(1) Gli interpreti orali principali, i primi interpreti e gli interpreti orali hanno identico distintivo sul berretto. Il grado è contrassegnato sulla spallina. Gli interpreti orali aggiunti di 1ª e 2ª classe hanno sul berretto un solo nastro cordonato di seta verde olivo ed il fregio centrale.

(2) La fodera dovrà essere in seta bianca per i Governatori e per il Vice governatore del Governo della Cirenaica; rossa per i Segretari generali, nera per i funzionari del ruolo direttivo di grado 6° e inferiore.

3° per Direttori coloniali di 2ª classe, Commissari regionali di 1ª e 2ª classe (fig. 49);
4° per Primi segretari coloniali, Segretari coloniali e Vice segretari coloniali (fig. 50).

Fregi per berretti.

1° Governatore di Colonia (fig. 51);
2° Segretario generale di Colonia (fig. 52);
3° Funzionari appartenenti al ruolo del personale direttivo tranne i Segretari generali (fig. 53);
4° Funzionari appartenenti al ruolo del personale ausiliario (fig. 54);
5° Interpreti traduttori (fig. 55);
6° Interpreti orali (fig. 56).

Distintivi di grado.

1° Governatore di Colonia (fig. 57) (fondo bianco);
2° Segretario generale di Colonia (fig. 58) (fondo rosso);
3° Direttore coloniale di 1ª classe, Ispettore generale (fig. 59) (fondo nero);
4° Direttore coloniale di 2ª classe, Ispettori superiori (fig. 60) (fondo nero);
5° Commissario regionale di 1ª classe (fig. 61) (fondo nero);
6° Commissario regionale di 2ª classe (fig. 62) (fondo nero);
7° Primo segretario coloniale (fig. 63) (fondo nero);
8° Segretario coloniale (fig. 64) (fondo nero);
9° Vice segretario coloniale (fig. 65) (fondo nero);
10° Ufficiali coloniali capi (fig. 66);
11° Ufficiali coloniali di 1ª classe (fig. 67);
12° Ufficiali coloniali di 2ª classe (fig. 68);
13° Aiutanti coloniali di 1ª classe (fig. 69);
14° Aiutanti coloniali di 2ª classe (fig.70);
15° Interprete traduttore capo di 1ª classe (fig. 71);
16° Interprete traduttore capo di 2ª classe (fig. 72);
17° Interprete traduttore di 1ª classe (fig. 73);
18° Interprete traduttore di 2ª classe (fig. 74);
19° Interprete traduttore di 3ª classe (fig. 75);
20° Interpreti orali principali (fig. 76);
21° Primi interpreti orali (fig. 76);
22° Interpreti orali (fig. 76);
23° Interpreti orali aggiunti di 1ª classe (fig. 77);
24° Interpreti orali aggiunti di 2ª classe (fig. 77).

Controspalline.

1° per Governatore di Colonia (fig. 78);
2° per Segretario generale di Colonia (fig. 79);
3° per Direttore coloniale di 1ª classe e Ispettore generale (fig. 80);
4° per funzionari di grado 6°, 7° e 8° appartenenti al ruolo del personale direttivo (figg. 81, 82 e 83);
5° per funzionari di grado 9°, 10° e 11° appartenenti al ruolo del personale direttivo (figg. 84, 85 e 86);
6° per funzionari appartenenti al ruolo del personale ausiliario (fig. 87) (1);
7° per interpreti traduttori (fig. 88) (2);
8° per interpreti orali (fig. 89) (3);
9° per interpreti orali aggiunti (fig. 90).

(1) I distintivi di grado variano per ciascun grado come per il personale direttivo.
(2) I distintivi di grado variano per ciascun grado come per il personale direttivo.
(3) Interpreti orali principali: tre galloni; primi interpreti orali: due galloni; interpreti orali: un gallone.

Spadini - Cordelline.

Spadino (fig. 91):
— per Governatore di Colonia, Segretari generali di Colonia, Direttori coloniali di 1ª classe, Ispettori generali: impugnatura madreperla;
— per funzionari di grado 6°, 7° e 8° appartenenti al ruolo del personale direttivo, impugnatura avorio;
— per funzionari di grado 9°, 10° e 11° appartenenti al ruolo del personale direttivo, impugnatura osso.

Cordelline (fig. 93):
— per Governatore di Colonia e funzionari appartenenti al ruolo del personale direttivo (in oro);
— per funzionari appartenenti al ruolo del personale ausiliario (in argento);
— per interpreti traduttori (in argento);
— per interpreti orali (in seta verde cupo-olivo).

Le cordelline vengono fissate alla controspallina destra ed i due cordoni sono fatti passare uno sul petto e l'altro sotto l'ascella per congiungersi sul bottone della tasca sinistra del petto della giubba. Per l'uniforme estiva i cordoni sono applicati invece rispettivamente al 1° e 2° bottone del petto della giubba chiusa.

Pendaglio (fig. 92):
— per Governatore (in oro);
— per personale direttivo (in oro).

DECORAZIONI E NASTRINI DI DECORAZIONE.

Si portano sul lato sinistro del petto ad una o più righe se in numero superiore a quattro. Ciascuna fila sarà di numero variabile in modo da utilizzare lo spazio compreso fra la bottoniera della giubba ed il risvolto del bavero a l'attaccatura della manica. Fra le decorazioni (o nastrini) di una stessa riga intercede il minimo intervallo.

Portando le decorazioni, i nastri di queste debbono avere una lunghezza tale che la decorazione venga a poggiare sul nastro della riga sottostante, se questa esiste.

Se i nastrini non sono amovibili, essi debbono nella grande uniforme risultare interamente coperti dalle decorazioni.

L'ordine delle decorazioni o nastrini procedendo da destra a sinistra è il seguente:
1° decorazione dell'Ordine SS. Maurizio e Lazzaro;
2° decorazione dell'Ordine militare di Savoia;
3° decorazione dell'Ordine civile di Savoia;
4° medaglia d'oro e d'argento al valore militare;
5° medaglia d'oro e d'argento al valor civile;
6° medaglia Crimea;
7° medaglia d'oro e d'argento al valor di marina;
8° medaglia ai Mille;
9° medaglia commemorativa delle guerre d'indipendenza e unità d'Italia;
10° medaglia d'oro, d'argento e bronzo benemeriti salute pubblica;
11° decorazione dell'Ordine della Corona d'Italia;
12° medaglia commemorativa del terremoto di Calabria e Sicilia;
13° medaglia di bronzo al valor militare;
14° medaglia di bronzo al valor marina;
15° medaglia di bronzo al valor civile;
16° medaglia commemorativa delle campagne d'Africa;
17° medaglia commemorativa guerra Italo-Turca e campagna di Libia;
18° croce per anzianità di servizio;
19° medaglia commemorativa campagne Estremo Oriente;
20° decorazioni dell'Ordine della Stella d'Italia;

21° medaglia commemorativa del terremoto di Avezzano;
22° croce al merito di guerra;
23° medaglia commemorativa nazionale della guerra 1915-18;
24° croce di guerra al valor militare;
25° medaglia a ricordo dell'Unità d'Italia;
26° medaglia di benemerenza per i volontari della guerra italo-austriaca 1915-18;
27° medaglie estere commemorative di guerra;
28° decorazioni estere in ordine di concessione.

La medaglia mauriziana e le commende si portano al collo.

Le stelle di gran cordone e grand'ufficiale si portano sul lato sinistro del petto un poco più in basso delle altre decorazioni.

La fascia di gran cordone si porta a tracolla da destra a sinistra. Chi ha più di una fascia porta soltanto la più importante.

PARTE QUARTA.

Uso delle uniformi.

UNIFORME DI GALA.

Nel Regno:

a) *In servizio*:

— udienze concesse da S. M. il Re;
— udienze concesse da S. E. il Primo Ministro;
— funzioni ufficiali tenute nella sede del Ministero delle Colonie;
— ogni qualvolta con propria disposizione il Ministro per le colonie disponga l'uso dell'uniforme di gala.

b) *Fuori servizio*;

— a Corte;
— nelle cerimonie e funzioni ufficiali in cui i funzionari intervengono sia in corpo che singolarmente, quando per i funzionari di altre Amministrazioni che siano provvisti di uniforme è prescritta l'uniforme di gala o gran divisa e per gli ufficiali l'alta uniforme;
— Cerimonie di gala.

In Colonia:

a) *In servizio*:

— presentazioni ufficiali a S. E. il Governatore, al Segretario generale e al comandante delle truppe nella sede di Governo;
— funzioni ufficiali militari e non militari tenute nei capoluoghi coloniali, sedi di Governo;

b) *Fuori servizio*:

— nei ricevimenti ufficiali di S. E. il Governatore, nelle cerimonie di gala ed in ogni altra circostanza nella quale è prescritto l'abito di società con decorazioni.

Il Governatore con propria disposizione stabilirà di volta in volta in quali circostanze l'uniforme di gala potrà essere sostituita da quella indicata nella nota n. 1 a pag. 5519.

GRANDE UNIFORME.

a) *In servizio*:

— parate, riviste e solennità militari, e in genere cerimonie all'aperto, esercizio delle funzioni giudiziarie;
— funzioni funebri alle quali il funzionario intervenga in forma ufficiale;
— funzioni ufficiali nelle sedi di Commissariato regionale;

b) *Fuori servizio*:

— nell'interno della Colonia per tutte le funzioni in cui è consentito nel Regno e nelle sedi di Governo l'uso dell'uniforme di gala.

UNIFORME ORDINARIA.

L'uniforme ordinaria è indossata normalmente dai funzionari della carriera direttiva in Colonia, ed è per essi obbligatoria. È consentito tuttavia l'uso dell'abito civile fuori servizio nei capoluoghi sede di Governo.

NORME D'USO DELL'UNIFORME PER I FUNZIONARI DI GRUPPO *B* E PER GLI INTERPRETI ORALI.

I funzionari della carriera ausiliaria indosseranno obbligatoriamente la divisa nei seguenti casi:

a) quando siano addetti fuori della sede di Governo a servizi di natura politico-amministrativa che importino esercizio diretto di autorità;
b) quando il Governatore lo prescriva.

Gli interpreti delle due categorie indosseranno obbligatoriamente la divisa nei seguenti casi:

a) quando siano addetti a servizi di carattere politico-amministrativo che importino esercizio diretto di autorità;
b) quando siano addetti al servizio particolare del Governatore;
c) nei servizi all'interno al seguito delle varie autorità coloniali o di comandi militari;
d) quando il Governatore lo prescriva.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le colonie:
DE BONO.

N.B. — I modelli delle uniformi saranno pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

Numero di pubblicazione 1640.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1931, n. 1338.

Riduzione del canone sulle tasse radiotelegrafiche riscosse dalla Società Italiana Radio Marittima.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del R. decreto 27 settembre 1923, n. 2351, che stabilisce il canone erariale del 10 % sulle tasse di bordo dei radiotelegrammi delle navi mercantili italiane;

Visto il decreto Ministeriale 4 ottobre 1927, che dà alla Società Italiana Radio Marittima la concessione del servizio radiotelegrafico a bordo delle navi mercantili italiane;

Visto il decreto Ministeriale 10 maggio 1931, che approva i contratti-tipo da stipularsi fra la Società Italiana Radio Marittima e le ditte armatrici;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Considerata la necessità e l'urgenza di portare una riduzione al canone sulle tasse di bordo, affinchè la Società concessionaria possa soddisfare agli obblighi stabiliti dalle nuove prescrizioni tecniche approvate col decreto Ministeriale 30 giugno 1927, e col R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 380, e relative norme di applicazione approvate con decreto Ministeriale 26 aprile 1929;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il canone dovuto dalla Società Italiana Radio Marittima, concessionaria dei servizi radioelettrici a bordo di navi mercantili italiane, sugli introiti delle tasse radiotelegrafiche di bordo, è ridotto alla metà a decorrere dal 1° luglio 1931 e per un periodo di tre anni. La quota di introiti, corrispondente all'altra metà, resta devoluta alla Società medesima.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1931 - Anno X
Atti del Governo, registro 314, foglio 25. — FERZI.

Numero di pubblicazione **1641.**

REGIO DECRETO 22 ottobre 1931, n. **1339.**
Modifiche allo statuto della Regia università di Pisa.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto lo statuto della R. Università di Pisa, approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con i Regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2225, 20 settembre 1928, n. 2251, 31 ottobre 1929, n. 2473, e 30 settembre 1930, n. 1916;
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della R. Università predetta;
Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;
Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della R. Università di Pisa, approvato e modificato con i Regi decreti sopra citati, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

Art. 1. — La denominazione della « Scuola di perfezionamento in studi corporativi », annessa alla Facoltà di giurisprudenza, è modificata in quella di « Scuola superiore di scienze corporative ».

Art. 32. — La lettera *b*) è sostituita con la seguente:
« *b*) il diploma in studi corporativi ».

Gli articoli da 39 a 46 sono sostituiti con i seguenti:
« Art. 39. — È annessa alla Facoltà giuridica una Scuola superiore di scienze corporative.
La Scuola ha per iscopo di perfezionare i giovani nelle speciali discipline attinenti all'ordinamento corporativo italiano, di preparare gli insegnanti di diritto corporativo e di fornire la preparazione specifica per gli uffici dell'organizzazione corporativa e sindacale.

Art. 40. — La Scuola ha un proprio Consiglio direttivo formato dei professori che vi insegnano. La Facoltà designa annualmente fra i componenti il Consiglio un direttore.

Art. 41. — Alla Scuola possono iscriversi i laureati in giurisprudenza, in scienze politiche, in scienze sociali ed in scienze economiche e commerciali, che vogliano perfezionarsi negli studi corporativi.
Ad essi, dopo un anno di studi, e dopo aver frequentato tutti i corsi di cui all'art. 44 e superati i relativi esami nonchè quello finale come all'art. 45, verrà rilasciato uno speciale diploma in scienze corporative.
Il Consiglio della Scuola può dispensare da alcuni esami quei candidati che dimostrino di avere già sostenuto esami sulle dette discipline o su discipline affini.

Art. 42. — Alla Scuola possono iscriversi anche i laureati non indicati nell'art. 41, purchè posseggano il diploma di maturità classica o quello di licenza liceale. Essi sono tenuti ad un corso biennale di studi nel quale, prima di sostenere gli esami delle discipline proprie della Scuola, dovranno avere superato gli esami in almeno quattro materie di carattere propedeutico della Facoltà di giurisprudenza, che saranno indicate nel manifesto annuale degli studi.

Art. 43. — Annesso alla Scuola funziona un seminario che ha lo scopo di addestrare i giovani, sotto la guida dei professori, al lavoro personale ed alla ricerca scientifica su argomenti attinenti all'ordinamento corporativo. A principio di ogni anno il Consiglio della Scuola stabilisce il programma dei lavori e gli obblighi degli iscritti, e può invitare a collaborare nell'opera di guidare i giovani anche altri insegnanti della Facoltà di giurisprudenza ed, eventualmente, di altre Facoltà.
Alla fine di ogni anno scolastico ciascun professore presenterà alla Direzione della Scuola una relazione sul lavoro compiuto e sul profitto degli iscritti.
I giovani che abbiano frequentato con profitto le esercitazioni del seminario almeno per un anno, possono conseguire un attestato dei lavori compiuti.

Art. 44. — Gl'insegnamenti della Scuola sono:
1. Diritto corporativo;
2. Dottrina generale dello Stato;
3. Politica ed economia corporativa;
4. Storia delle dottrine economiche e politiche;
5. Diritto dell'economia, industriale ed agrario,
6. Economia e legislazione interna e comparata del lavoro;
7. Statistica demografica e delle professioni.

Art. 45. — L'esame di diploma si sostiene secondo le norme stabilite per l'esame di laurea in giurisprudenza.

Art. 46. — Nella Scuola possono aprirsi concorsi a premio fra gli alunni e possono essere pubblicati lavori, eseguiti nel seminario o presentati come dissertazione, dichiarati degni di stampa dal Consiglio direttivo ».

Art. 55. — È sostituito col seguente:
« Le tasse e sopratasse, da pagarsi dagl'iscritti alla Scuola superiore di scienze corporative e alla Scuola di per-

fezionamento per le carriere amministrative, sono stabilite nella misura di un quarto di quelle della Facoltà di giurisprudenza. Gl'iscritti alle Scuole predette non pagano tassa d'immatricolazione.

La sopratassa d'esami versata dai suddetti iscritti è accreditata al fondo comune delle sopratasse d'esami, da erogarsi in propine a norma dell'art. 100 del regolamento generale universitario 6 aprile 1924, n. 674 ».

Art. 71. — I. L'ultimo comma è così modificato:

« Gl'iscritti appartenenti alla Facoltà non sono tenuti al pagamento di alcuna tassa. Quelli invece appartenenti alle altre Facoltà e i laureati devono pagare la tassa annua di L. 100 ».

II. Sono aggiunti i seguenti due commi:

« I fuori corso della Facoltà sono tenuti a pagare la tassa annua di L. 50; però, se frequentano il corso di esercitazioni di lingua e stile latino, devono essi pure pagare la tassa di L. 100.

Gli assistenti volontari a cattedre della Facoltà, iscritti al Seminario, sono esenti dalla tassa annua ».

Art. 80. — È aggiunto il seguente comma:

« La sopratassa d'esami versata dai suddetti iscritti è accreditata al fondo comune delle sopratasse d'esami, da erogarsi in propine a norma dell'art. 100 del regolamento generale universitario 6 aprile 1924, n. 674 ».

Art. 83. — I. All'elenco degl'insegnamenti della Facoltà di medicina e chirurgia è aggiunto, col n. 33, quello di « Educazione fisica ».

II. È aggiunto il seguente comma:

« L'insegnamento di anatomia umana normale e descrittiva è triennale. Quelli di fisiologia, di patologia generale e fisiopatologia, di anatomia e istologia patologica, tecnica e diagnostica anatomopatologica, di clinica medica generale e di clinica chirurgica generale sono biennali. Tutti gli altri insegnamenti sono annuali, eccettuati quelli di radiologia applicata e di odontoiatria, che sono quadrimestrali ».

Art. 84. — All'elenco degl'istituti componenti la Facoltà di medicina e chirurgia è aggiunto, col n. 18, quello di « Educazione fisica ».

Art. 96. — È aggiunto il seguente comma:

« La sopratassa d'esami versata dai suddetti iscritti è accreditata al fondo comune delle sopratasse d'esami, da erogarsi in propine a norma dell'art. 100 del regolamento generale universitario 6 aprile 1924, n. 674 ».

Art. 146. — La prima parte del comma relativo al conseguimento della *laurea in chimica* è modificato come appresso:

« per la *laurea in chimica*: prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 11 materie, di cui 10 scelte fra quelle indicate ai nn. 1 a 3, 11, 14 a 18, 20, 28, ed una fra quelle indicate ai nn. 1 a 3, 11, 14 a 20, 23, 28 dell'art. 142, ecc. ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 ottobre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1931 - Anno X
Atti del Governo, registro 314, foglio 26. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1642.

REGIO DECRETO 24 settembre 1931, n. 1342.

Collocamento di S. E. Giuseppe De Michelis, senatore del Regno, nel ruolo diplomatico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il terz'ultimo comma dell'art. 66 del testo unico della legge sull'emigrazione approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205;

Visti il R. decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3091, e i Regi decreti 24 e 29 febbraio 1924, registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 29 febbraio e il 16 marzo s. a., registro 1 F.E., fogli 136 e 138, nonchè il R. decreto-legge 26 giugno 1924, n. 1603;

Ritenuto che S. E. De Michelis è stato collocato nel grado 2° dell'ordinamento gerarchico in relazione alle disposizioni vigenti per la carriera diplomatico-consolare, con rango, prerogative e denominazione di Regio ambasciatore;

Considerato che, dopo la soppressione del Commissariato generale dell'emigrazione, S. E. De Michelis è stato con R. decreto 6 maggio 1927, registrato alla Corte dei conti il 19 stesso mese, registro 2 Esteri, foglio 240, collocato a disposizione del Ministero degli affari esteri, nei termini di cui all'art. 17 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2803, e, poscia, chiamato a prestar servizio al Ministero stesso con R. decreto 19 maggio 1927, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno successivo, registro 2 Esteri, foglio 267;

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 28 aprile 1927, n. 628;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il funzionario che occupa il posto speciale di secondo grado riportato da ultimo nella tabella n. 1 dell'allegato II al R. decreto 26 giugno 1924, n. 1603, è collocato nel pari grado del ruolo diplomatico, portandovi con sè la propria anzianità di grado ed il posto che ora occupa e che resterà soppresso allorchè egli cesserà comunque di appartenere al ruolo stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GRANDI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1931 - Anno X
Atti del Governo, registro 314, foglio 29. — FERZI.

Numero di pubblicazione 1643.

REGIO DECRETO 30 aprile 1931, n. 1334.

Fissazione dei contributi scolastici dei comuni di Bobbio e di Travo.

N. 1334. R. decreto 30 aprile 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, i contributi scolastici che i comuni di Bobbio e di Travo, della provincia di Piacenza, de-

vono annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissati in L. 22.846,71 e L. 10.069,16 coi Regi decreti 21 febbraio 1926, n. 968, e 15 marzo 1914, n. 436, sono rispettivamente stabiliti in L. 25.914,91 e L. 6970,96 a decorrere dal 1° gennaio 1928.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1931 - Anno X

Numero di pubblicazione 1644.

REGIO DECRETO 10 settembre 1931, n. 1337.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile intitolato « Scuola materna di Antronapiana » con sede in Antrona Schieranco.

N. 1337. R. decreto 10 settembre 1931, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Asilo infantile intitolato « Scuola materna di Antronapiana », istituito nel comune di Antrona Schieranco, viene eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1931 - Anno X

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1931.
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad acquistare alcuni locali siti in Napoli.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;
Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;
Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;
Veduto l'atto stipulato in Napoli l'11 luglio 1931-IX a rogito del notaio dott. Adolfo Dragone, residente in Napoli, col quale atto i signori Francesco ed Ernesto D'Angelo-Giordano ed il signor Angelo Sportiello hanno venduto all'Opera nazionale Balilla, al prezzo di L. 280.000, alcuni locali di loro proprietà siti in Napoli sulla Banchina di Santa Lucia Nuova e segnati coi numeri civici 6, 7 e 8;
Veduta la deliberazione n. 35 in data 7 agosto 1931-IX, con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha approvato il contratto di compravendita suddetto;
Considerato che dalla deliberazione citata si desume che i locali di cui trattasi sono necessari all'Opera nazionale Balilla per dare maggiore sviluppo all'attività marinara degli inscritti al Comitato provinciale di Napoli;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata all'acquisto dei beni immobili di cui al contratto di compravendita citato nelle premesse.

Roma, addì 30 ottobre 1931 - Anno X

Il Ministro: Giuliano.

(8674)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1931.
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad accettare un appezzamento di terreno donato dai Duchi di Misterbianco.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;
Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;
Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 5;
Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;
Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;
Veduto l'atto stipulato in Catania, addì 7 luglio 1931-IX a rogito del notaio avv. Antonino Polizzi, residente in Adrano, col quale i fratelli Vespasiano Trigona Duca di Misterbianco e Salvatore Trigona fu Alberto e la loro madre N. D. Maria Li Destri Duchessa di Misterbianco fu Salvatore, hanno donato all'Opera nazionale Balilla, che l'ha accettato, un appezzamento di terreno di loro proprietà sito in Adrano e della superficie di mq. 10.540 perchè sia destinato e mantenuto per campo sportivo dei Balilla di Adrano e finchè duri tale destinazione;
Veduta la deliberazione n. 34 in data 5 agosto 1931-IX, con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha deciso di accettare la donazione suddetta;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata ad accettare la donazione di cui alle premesse.

Roma, addì 31 ottobre 1931 - Anno X

Il Ministro: Giuliano.

(8673)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1931.
Modificazioni al decreto Ministeriale 8 agosto 1930, recante norme speciali tecniche per l'esportazione dei cavolfiori.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E CON
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 8 agosto 1930-VIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 1930-VIII, con il quale furono stabilite le norme speciali tecniche per l'esportazione dei cavolfiori;
Considerata l'opportunità di introdurre alcune modificazioni alle norme speciali tecniche per l'esportazione dei cavolfiori stabilite con il predetto decreto Ministeriale;
Sulla proposta dell'Istituto nazionale per l'esportazione;

Decreta:

Art. 1.

Alle norme speciali tecniche per l'esportazione dei cavolfiori, stabilite dal decreto Ministeriale 8 agosto 1930-VIII,

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 1930-VIII, sono apportate le modifiche di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Per l'esportazione da tutte le regioni è abolita la pezzatura da 27 cavolfiori di cui all'art. 3 del decreto Ministeriale 8 agosto 1930-VIII.

Art. 3.

Il secondo comma dell'art. 6 del decreto Ministeriale 8 agosto 1930-VIII è sostituito dal seguente:

« Fermo restando l'obbligo dell'osservanza dei requisiti qualitativi e di sviluppo stabiliti per la infiorescenza agli articoli 2 e 3 del presente decreto, l'Istituto nazionale per l'esportazione può autorizzare l'adozione di pezzature, diverse da quelle previste all'art. 3, che rispondano ad accertate necessità derivanti da situazioni contingenti dei mercati di acquisto, nonchè l'uso di imballaggi diversi da quelli prescritti, che rappresentino, a giudizio dell'Istituto stesso, un sensibile miglioramento sugli imballaggi tipici di cui agli articoli 4 e 5 delle presenti norme ».

Art. 4.

L'art. 12 del decreto Ministeriale 8 agosto 1930-VIII è sostituito dal seguente:

« La richiesta di controllo di cui all'art. 11 deve essere compilata per ogni spedizione e deve specificare:

a) il nome, il cognome e il domicilio del proprietario della merce oppure la ragione o denominazione e la sede della società o consorzio proprietari della merce e il nome, il cognome e il domicilio dei legali rappresentanti della stessa società o consorzio;

b) il nome, il cognome e il domicilio della persona eventualmente incaricata per conto del proprietario della merce di assistere al controllo;

c) il numero dei colli per le spedizioni in gabbie o la dichiarazione che si tratta di spedizione alla rinfusa;

d) la destinazione;

e) il luogo, il giorno e l'ora della presentazione della merce per il carico;

f) la data e la firma del richiedente;

g) per le spedizioni di cui all'art. 8, di cavolfiori prodotti in zone non specificate nel presente decreto, alla produzione di quale delle zone considerate all'art. 1, si devono assimilare i cavolfiori per i quali si richiede il controllo.

« Qualora la richiesta di controllo sia presentata da uno spedizioniere o da altro intermediario, alla richiesta di controllo deve essere unita la delega scritta del proprietario della merce. La delega del proprietario della merce, quando ha carattere permanente, deve essere depositata presso il centro di controllo competente ».

Art. 5.

All'art. 13 del decreto Ministeriale 8 agosto 1930-VIII è aggiunto il seguente comma:

« Qualora la richiesta di controllo non sia susseguita dalla presentazione della merce, chi ha avanzato tale richiesta è tenuto a rimborsare all'Istituto nazionale per l'esportazione la spesa sostenuta per predisporre il controllo stesso ».

Art. 6.

Al comma secondo e terzo dell'art. 14 del decreto Ministeriale 8 agosto 1930-VIII, sono sostituiti i seguenti:

« Il risultato degli eventuali controlli di verifica eseguiti in corso di trasporto, ove non si rilevino circostanze che importino il fermo della spedizione, deve essere annotato sul certificato di ispezione.

« Le autorità ferroviarie, fermo restando il disposto del 4° capoverso dell'art. 1 del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, rifiuteranno la spedizione o la rispedizione diretta all'estero, e le autorità doganali vieteranno l'uscita dal Regno, di qualunque partita di cavolfiori che non sia munita del certificato di ispezione ».

Art. 7.

All'art. 16 del decreto Ministeriale 8 agosto 1930-VIII, è aggiunto il seguente comma:

« Per le rispedizioni dai centri di rispedizione di Bologna e di Verona, ammessi a fruire della concessione della tassazione unica, di cui ai decreti 12 giugno 1930-VIII, n. 2691, e 21 luglio 1931-IX, n. 185, del Ministro per le comunicazioni, è ammessa la effettuazione del controllo presso i centri medesimi in base alle norme stabilite per la regione di origine della merce, col conseguente rilascio del « certificato d'ispezione ». In caso di merce accompagnata dal « certificato d'ispezione » rilasciato alla stazione originaria di partenza, il certificato stesso perde la sua validità, ai fini della rispedizione per l'estero, dopo le 24 ore dall'arrivo al centro di rispedizione o comunque quando la composizione originaria del carico subisca modificazioni; la rispedizione non può avvenire che previo nuovo controllo con esito favorevole presso il centro di rispedizione e conseguente rilascio di un nuovo « certificato d'ispezione ».

Art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione.

Roma, addì 31 ottobre 1931 - Anno X

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

Il Ministro per l'agricoltura e foreste:
ACERBO.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

(8712)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-1522.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giacomo Coslovich fu Antonio, nato a Momiano di Buie (Istria) il 19 luglio 1867 e residente a Muggia (Stramare di Zaule), e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Consalvi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giacomo Coslovich è ridotto in « Consalvi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Angelina Roman in Coslovich fu Giovanni, nata il 3 ottobre 1878, moglie;
2. Alma di Giacomo, nata il 24 ottobre 1910, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 19 agosto 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7529

N. 11419-10667.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.a Anna Demark di Francesco, nata a Orecca (Postumia) l'8 aprile 1891 e residente a San Giuseppe della Chiusa, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Demarchi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Anna Demark è ridotto in « Demarchi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 19 agosto 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7531)

N. 11419-4371.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Gregorovic di Antonio, nato a Castelverde di Pisino il 24 settembre 1892 e residente a Trieste, via Cesare Battisti n. 23, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gregori »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Gregorovic è ridotto in « Gregori ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Opasic in Gregorovic fu Antonio, nata il 7 giugno 1899, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 19 agosto 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7532)

N. 11419-2898.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Matteo Grizancich fu Michele, nato a Pinguente il 9 luglio 1885 e residente a Muggia, Zaule - Zola n. 613, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Grissani »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Matteo Grizancich è ridotto in « Grissani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Innocentina Stocovaz in Grizancich fu Pietro, nata il 21 settembre 1891, moglie;
2. Emilio di Matteo, nato il 13 marzo 1910, figlio;
3. Michele di Matteo, nato il 25 gennaio 1914, figlio;
4. Cristiano di Matteo, nato nel maggio 1915, figlio;
5. Daniele di Matteo, nato il 5 gennaio 1917, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 19 agosto 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7533)

N. 11419-2913.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Iachich fu Michele, nato a Tucepi (Dalmazia) il 2 gennaio 1897 e residente a Trieste, via Cordaroli n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Giacchini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Iachich è ridotto in « Giacchini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 19 agosto 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7534)

N. 11419-20024.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Adelia Illincich di Giovanni, nata a Trieste il 1° marzo 1896 e residente a Trieste, via della Pietà n. 31, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Illeni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Adelia Illincich è ridotto in « Illeni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 agosto 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7535)

N. 11419-5898.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Amelia Malineck fu Alessandro, nata a Gorizia il 22 agosto 1895 e residente a Muggia, e diretta ad ottenere a termini dell'articolo 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mallini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Amelia Malineck è ridotto in « Mallini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 19 agosto 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7536)

N. 11419-9639.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Maria Marinaz di Angelo, nata a Grado il 4 gennaio 1903 e residente a Grado, via Orseolo n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Marina »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Maria Marinaz è ridotto in « Marina ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 19 agosto 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7537)

N. 11419-28140.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Simeone Mestrovich di Simeone, nato a Zara il 24 luglio 1893 e residente a Muggia, via Crevatini n. 324, e diretta ad ottenere a ter-

mini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mestroni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Simeone Mestrovich è ridotto in « Mestroni ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 19 agosto 1930 - Anno VIII

Il prefetto: PORRO.

(7538)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze in data 6 novembre 1931-X, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati i disegni di legge per la conversione in legge dei seguenti decreti-legge:

R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1290, concernente nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee.

R. decreto-legge 15 ottobre 1931, n. 1291, che proroga al 31 ottobre 1932 il trattamento doganale stabilito per lo zucchero dal R. decreto-legge 27 novembre 1930, n. 1496.

(8713)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato alla on. Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 18 settembre 1931, n. 1238, concernente il riscatto della ferrovia Aosta-Pre-St. Didier.

(8714)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur.

In data 15 ottobre 1931-IX è stato rilasciato l'exequatur al dott. Carlo E. L. Manara, vice console dei Paesi Bassi a Bari, con giurisdizione sulla relativa Provincia, eccettuata la città di Barletta.

(8676)

In data 17 ottobre 1931-IX è stato rilasciato l'exequatur al signor Teresio Cavallo, agente consolare di Francia a Cuneo.

(8677)

In data 15 ottobre 1931-IX è stato rilasciato l'exequatur al signor Giuseppe Accossato, console onorario di Colombia a Torino.

(8678)

In data 15 ottobre 1931-IX è stato rilasciato l'exequatur al signor Samuel H. Wiley, console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(8679)

In data 15 ottobre 1931-IX è stato rilasciato l'exequatur al signor Rodolfo Salazar, console degli Stati Uniti del Messico a Milano.

(8680)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comuni fillosserati.

Si comunica che, essendosi accertata la presenza della fillossera nel territorio del comune di Ricigliano, in provincia di Salerno, con decreto in data 31 ottobre 1931 sono state estese al territorio di detto Comune, le norme contenute nell'art. 6 della legge 18 giugno 1931, n. 987.

(8681)

Approvazione delle modificazioni apportate allo statuto del Consorzio di bonifica « Saline di Marano e bacini contermini » in provincia di Udine.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste con decreto n. 3468 del 31 ottobre 1931, ha approvato alcune norme transitorie introdotte nello statuto del Consorzio di bonifica « Saline di Marano e bacini contermini » (Udine), deliberate dall'assemblea consorziale in data 31 maggio 1931, allo scopo di regolare la ripartizione dei contributi consorziali e l'esercizio del diritto di voto, in dipendenza della graduale esecuzione dei lavori della bonifica consorziale.

(8684)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Riconoscimento di diritto esclusivo di pesca.

Con decreto del Ministro per le comunicazioni in data 24 settembre 1931-IX, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1931-IX, è riconosciuto, a favore del prof. don Cristoforo Bullo, il possesso esclusivo di pesca nelle acque delle barene di Lanzoni Montirone, per l'estensione indicata nei mappali catastali di Burano (Venezia), nn. 1888 e 1895.

Il predetto riconoscimento è subordinato all'osservanza delle disposizioni in materia di pesca e delle prescrizioni di polizia e per il regime delle acque che sono state o venissero dettate dalla Capitaneria di porto di Venezia e dal Magistrato alle acque.

(8683)

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Si comunica che il giorno 23 ottobre 1931 venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Bozzo d'Istria, provincia di Pola.

(8686)

Si comunica che il giorno 23 ottobre 1931 venne attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Fontanetto d'Agogna, provincia di Novara.

(8689)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a 127 posti di volontario nella carriera degli ufficiali di P. S.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, concernente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di P. S. 31 agosto 1907, n. 690, ed il relativo regolamento 20 agosto 1909, n. 666;

Visto il R. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33, riguardante il riordinamento del personale dell'Amministrazione della P. S. e dei servizi di polizia;

Visto il R. decreto 24 settembre 1931, n. 1234, col quale vengono riveduti gli organici del personale di P. S. e si autorizza il Ministero dell'interno a bandire concorsi per l'assunzione del personale in corrispondenza dei posti vacanti nei ruoli degli organici stessi;

Visto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, riguardante le norme transitorie per i passaggi a categoria superiore e la sistemazione in ruolo del personale in servizio nelle Amministrazioni statali;

Considerato che nell'Amministrazione della P. S. non vi era al 18 dicembre 1930 alcun avventizio che a termini dell'art. 1 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, avesse titolo per l'ammissione al primo concorso da bandire per la carriera di gruppo *A* nell'Amministrazione di P. S.;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami per l'ammissione di 127 volontari nella carriera degli ufficiali di P. S.

Art. 2.

Il concorso è riservato agli impiegati appartenenti alla data del 18 dicembre 1930, ai ruoli di gruppo *B* delle Amministrazioni dello Stato, considerate nell'ordinamento gerarchico di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, comprese quelle aventi ordinamento autonomo.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dai limiti massimi di età fissati dalle norme vigenti.

Art. 3.

Le prove di esame verteranno sulle materie indicate nel seguente programma:

1° Codice civile (disposizioni preliminari — Libro primo: principi relativi alla proprietà ed alle obbligazioni);

2° Codice penale — Codice di procedura penale (Libro primo: disposizioni generali — Libro secondo: dell'istruzione);

3° Principi di diritto amministrativo e di diritto costituzionale;

4° Elementi di economia politica;

5° Codice di commercio — Persone, atti, libri, società, fallimenti;

6° Elementi di legislazione corporativa;

7° Testo unico delle leggi di P. S. 18 giugno 1931, n. 773, e relativo regolamento;

8° Storia civile d'Italia dalla Rivoluzione francese ai giorni nostri;

9° Lingua francese, di cui il candidato dovrà dar prova di avere conoscenza.

Le prove scritte verteranno sulle materie indicate ai numeri 1, 2, 3 e 4; le prove orali su tutto il programma.

Al complesso dei punti espressi in decimi ottenuti da ciascun candidato nella prova orale e purchè siasi raggiunta la votazione di 6, a norma dell'art. 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sarà aggiunto un punto di merito per ogni lingua estera che oltre la francese il candidato mostrerà di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correttamente, ed un quinto di punto di merito per ciascuna delle materie: telegrafia, stenografia e fotografia che il candidato darà prova di conoscere mediante esame da sostenere innanzi a persona pratica di esse.

Art. 4

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carte da bollo da L. 5, dovranno essere presentate alla Prefettura della Provincia nella quale i candidati risiedono entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, corredate dai seguenti documenti:

1° copia dell'atto di nascita, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore del mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale gli atti provengono;

2° copia dello stato di servizio;

3° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune in cui il candidato ha il suo domicilio;

4° certificato rilasciato da un medico militare all'uopo richiesto dal Prefetto comprovante che il candidato ha sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni fisiche e che ha una statura non inferiore a m. 1,64, giusta l'art. 12 del regolamento 20 agosto 1909, n. 666, per gli ufficiali ed impiegati di P. S.;

5° diploma originale, o in copia autentica, di laurea in giurisprudenza, oppure:

a) del diploma finale rilasciato dall'Istituto di scienze sociali di Firenze prima che lo stesso fosse riconosciuto quale Reale istituto superiore di scienze sociali « Cesare Alfieri », o della laurea in scienze sociali, economiche e politiche conseguita presso lo stesso Istituto posteriormente al predetto riconoscimento;

b) della laurea in scienze politiche ed amministrative conseguita a termini dell'art. 36 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604.

Il titolo di studio sopraindicato dovrà essere stato conseguito dal candidato entro il 18 dicembre 1930;

6° tessera di iscrizione al P.N.F. da parte degli aspiranti che ne sono in possesso;

7° fotografia con la firma autenticata dal notaio, quando il candidato non sia munito di libretto ferroviario.

Agli effetti del riconoscimento degli eventuali loro diritti preferenziali gli aspiranti che siano ex combattenti ed invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare da cui risultino le benemerenze di guerra da essi acquisite. Gli aspiranti, poi, che siano minorati per la causa nazionale, orfani di caduti in guerra o per la causa nazionale o figli di invalidi di guerra dovranno produrre documenti atti a provare tale loro qualità.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Non è consentito di fare riferimento a documenti esistenti presso altre Amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dal Ministero dell'interno, salvo pel titolo originale di studio.

Art. 5.

Gli esami scritti avranno luogo nel mese di gennaio 1932, nei giorni e luoghi che saranno indicati con successivo decreto.

Art. 6.

I vincitori del concorso conserveranno durante il periodo di prova gli assegni di cui erano provvisti nell'Amministrazione di provenienza secondo le norme di cui al 2° comma dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dal 3° comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, e con le limitazioni da questo sancite per quanto riguarda il supplemento di servizio attivo.

In aggiunta agli assegni come sopra determinati, sarà, ai vincitori del concorso stesso corrisposta, durante il periodo di prova, la indennità di servizio speciale prevista dall'art. 3 del R. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33, in annue L. 3000, ridotte del 12 per cento.

Trascorso il periodo di prova suddetto e semprechè essi abbiano conseguito l'idoneità negli esami da sostenere alla fine del corso teorico-pratico presso la Scuola superiore di polizia e ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione del personale di P. S., saranno nominati vice commissari aggiunti con gli assegni inerenti a tale grado.

Il direttore capo della Divisione personale di P. S. è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 26 ottobre 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(8703)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a 95 posti di alunno nella carriera d'ordine di P. S.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di P. S. 31 agosto 1907, n. 690;

Visto il regolamento per gli ufficiali ed impiegati di P. S. 20 agosto 1909, n. 666;

Visto il R. decreto 24 settembre 1931, n. 1234, con cui sono stati approvati i nuovi ruoli organici del personale di P. S. ed è stata autorizzata l'assunzione del personale predetto nei limiti dei posti vacanti nei ruoli stessi;

Vista la legge 30 dicembre 1929, n. 2201, che reca provvidenze a favore del personale subalterno delle Amministrazioni dello Stato, invalido di guerra;

Visto il R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, recante norme transitorie per i passaggi a categoria superiore e la sistemazione in ruolo del personale in servizio delle Amministrazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esame per l'ammissione di 95 alunni nella carriera d'ordine di P. S.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso soltanto:

1° gli agenti subalterni, invalidi di guerra, di qualsiasi ruolo, eccetto quelli del personale ferroviario, i quali siano forniti di uno dei titoli di studio indicati nel successivo articolo 3, n. 5, o, altrimenti, abbiano esercitato, almeno per un anno, alla data del 30 dicembre 1929, attribuzioni proprie del personale di ruolo di gruppo *C* e, inoltre, siano dal proprio Consiglio di amministrazione giudicati meritevoli di parteciparvi;

2° gli agenti subalterni che, alla data del 18 dicembre 1930, si trovavano in possesso di uno dei titoli di studio richiesti dal presente decreto e appartengano almeno dalla stessa data, ai ruoli del personale delle Amministrazioni statali, considerate nell'ordinamento gerarchico di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, comprese quelle aventi ordinamento autonomo;

3° il personale che presti ininterrotto servizio, almeno dal 31 dicembre 1928, presso un'Amministrazione statale, eccetto quella ferroviaria, in qualità di avventizio, diurnista, giornaliero, cottimista, o altra non di ruolo comunque denominata, esclusa quella di salariato, e che eserciti almeno dal 18 dicembre 1930 le mansioni proprie del personale del ruolo del gruppo *C* della pubblica sicurezza e sia in possesso alla stessa data di uno dei titoli di studio richiesto dal presente decreto.

Possono, peraltro, essere ammessi al concorso anche quelli fra i candidati di cui ai numeri 2 e 3 del presente articolo che, pur essendo sprovvisti del titolo di studio prescritto, esercitino, almeno dal 18 dicembre 1928, le attribuzioni proprie del personale del ruolo del gruppo *C* della pubblica sicurezza e, inoltre, siano dal proprio Consiglio di amministrazione giudicati meritevoli di parteciparvi.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 5, saranno presentate alla Prefettura della Provincia nella quale i candidati risiedono, non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° copia dello stato di servizio;

2° copia dell'atto di nascita legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore del mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale gli atti provengono;

3° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune in cui il candidato ha il proprio domicilio;

4° fotografia con la firma autenticata dal notaio quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

5° diploma originale, o copia autentica, di licenza ginnasiale o di licenza dell'ex Scuola tecnica, o di licenza dalla Scuola complementare, o di licenza da Scuola professionale di 2° grado, oppure attestato comprovante l'ammissione al liceo o al corso superiore dell'istituto tecnico o a quello dell'istituto magistrale, secondo l'ordinamento della legge 6 maggio 1923, n. 1054.

Gli aspiranti non provvisti di uno dei titoli di studio avanti indicati, ma che abbiano tuttavia titolo a partecipare al concorso, a termini dell'art. 2 del presente decreto, dovranno unire alla domanda apposito certificato da rilasciarsi dal competente capo di ufficio, da cui risultino specificate le qualità dei servizi cui vennero addetti e la durata dei servizi stessi;

6° tessera d'iscrizione al P. N. F. da parte degli aspiranti che ne sono in possesso.

Agli effetti del riconoscimento degli eventuali loro diritti preferenziali, gli aspiranti ex combattenti ed invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, da cui risultino le benemerenze di guerra da essi acquisite; gli aspiranti poi che siano minorati per la causa nazionale, orfani di caduti in guerra o per la causa nazionale, o figli di invalidi di guerra dovranno produrre i documenti atti a provare tale loro qualità.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Non è consentito di fare riferimento a documenti esistenti presso altre Amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dal Ministero dell'interno, salvo pel titolo originale di studio.

Art. 4.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dai limiti massimi di età fissati dalle norme in vigore.

Art. 5.

Le prove di esame verteranno sulle seguenti materie:

1. Nozioni sullo Statuto fondamentale del Regno — Prerogative della Corona — Gran Consiglio del Fascismo — Capo del Governo — Parlamento — Diritti civili e politici dei cittadini;
2. Nozioni sull'ordinamento generale amministrativo del Regno;
3. Nozioni sulla Storia d'Italia dal 1814 ai giorni nostri;
4. Nozioni elementari di geografia d'Italia;
5. Legge sulla pubblica sicurezza (testo unico 18 giugno 1931, n. 773) e relativo regolamento (R. decreto 21 gennaio 1929, n. 62).

Le prove scritte saranno due e verteranno sulle materie indicate ai numeri 1 e 2 del programma; le prove orali su tutto il programma stesso.

Al complesso dei punti, espressi in decimi, ottenuti da ciascun candidato nella prova orale e sempre che siasi raggiunta la media di sei indicata nel primo comma dell'art. 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sarà aggiunto un punto di merito se il candidato dia prova di sapere correttamente e celermente adoperare la macchina da scrivere.

Art. 6.

I posti messi a concorso saranno assegnati, tenute presenti le proporzioni e le modalità stabilite dall'art. 3 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nel mese di genna 1932, nei giorni che saranno indicati con successivo decreto.

Il direttore capo della Divisione del personale di P. S. è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 26 ottobre 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(8704)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.